



Città di Seregno

COMUNE DI SEREGNO

0059575/18 31/10/2018



* 0 0 2 2 7 A U V B J *

PARTENZA - 07-06

DIEGO ROVELLI
VIA DELL'OCA
20831 SEREGNO (MB)
Legale Rappresentante/Presidente
ASSOCIAZIONE PAROLE E MUSICA

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO ED ALTRI BENEFICI ALL'ASSOCIAZIONE PAROLE E MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI SEREGNO "ENRICO SAMBRUNI" PREVISTO PER IL 18/11/2018 PRESSO LA SALA CONFERENZE MONS. GANDINI.-

IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente "Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati" di cui all'art. 24 "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";

VISTA la richiesta di patrocinio del Comune di Seregno pervenuta in data 03 ottobre 2018 prot. n. 56132 da parte del Presidente e/o Legale rappresentante dell'Associazione "Parole & Musica" per la realizzazione del "Concorso nazionale di poesia Città di Seregno Enrico Sambruni" previsto per il 18 novembre 2018 presso la sala conferenze Mons. Gandini di Via XXIV Maggio;

VISTA l'unita relazione del servizio proponente, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si dà atto degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione della concessione in esame;

CONSIDERATO che le attività delle associazioni durante l'evento saranno svolte secondo le indicazioni disposte dagli uffici comunali, ciascuno secondo le proprie competenze e che la concessione di patrocinio obbliga il soggetto patrocinato a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'amministrazione comunale;

TENUTO CONTO che:

- la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni diverse da quelle precedentemente indicate ed eventualmente necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli uffici comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;



Città di Seregno

- L'Associazione "Parole & Musica" sarà responsabile direttamente dell'attività svolta e dovranno attivare tutte le prescrizioni richieste;
- L'Associazione "Parole & Musica" con l'attribuzione del patrocinio si obbliga a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità;

CONSIDERATO che servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013;

PREVISTA la somma complessiva di € 65,00 quale beneficio indiretto attribuito al Circolo culturale San Giuseppe derivante dalle seguenti voci

- Utilizzo gratuito della sala conferenze "Mons. Gandini" per il 18 novembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 14:00;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia - camera di consiglio del 20 dicembre 2010 - parere n. 1076/2010, laddove - in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrano nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti":

- "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";
- "sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";
- "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";
- "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico";



Città di Seregno

- "In relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto";
- "nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo";
- "orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)";
- "la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009)";
- "muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di
- fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.";
- "in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";
- "questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio";



Città di Seregno

TENUTO CONTO che l'attività oggetto dell'iniziativa in esame rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;

VISTA la disciplina per l'utilizzo delle Sale comunali Ezio Mariani e XXIV Maggio (ed altre Sale comunali) approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 08/10/2001 e successive modifiche;

CONSIDERATO che all'articolo 7 è prevista la concessione di altre Sale comunali nel quale si intende compresa la struttura denominata "Sala Mons. Gandini";

VISTE le "Tariffe utilizzo Sale comunali", approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 14 febbraio 2018, "Determinazione costi complessivi servizi pubblici a domanda individuale e relativa copertura tariffaria per l'esercizio 2018";

VISTO che nella documentazione di concessione della struttura viene specificato, sulla base degli artt. 13 e 15 della disciplina testé citata, gli oneri, le facoltà e le responsabilità del concessionario;

CONCEDE

- 1) il patrocinio e utilizzo del logo del Comune di Seregno all'Associazione "Parole & Musica" per la realizzazione del "Concorso nazionale di poesia Città di Seregno Enrico Sambruni" previsto per il 18 novembre 2018 presso la sala conferenze Mons. Gandini di Via XXIV Maggio;
- 2) l'utilizzo gratuito della sala conferenze "Mons. Gandini" per la serata del 18 novembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 pari ad un valore economico di € 65,00;
- 3) l'erogazione dei richiamati benefici economici avendo considerato che il vantaggio per la collettività tratto dalla svolgimento dell'evento è superiore e/o pari al valore del beneficio erogato.

L'Assessore alla Pubblica istruzione,
Cultura e Biblioteca
Federica Perelli

IL SINDACO
Alberto Rossi



Città di Seregno

RELAZIONE DELL'UFFICIO

E' pervenuta in data 16/10/2018 prot. n. 56132 da parte del Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Parole & Musica" per la realizzazione del "Concorso nazionale di poesia Città di Seregno Enrico Sambruni" previsto per il 18 novembre 2018 presso la sala conferenze Mons. Gandini di Via XXIV Maggio.

Nello specifico oltre al patrocinio è stata presentata richiesta dell'uso gratuito della Sala Congressi Mons. Gandini".

L'Associazione Parole & Musica è presente sul nostro territorio dal 2007. Sono diversi i progetti che vengono ideati e sviluppati, ad iniziare dalla gestione del Concorso Nazionale di Poesia Città di Seregno che giunge quest'anno alla sua XX edizione, raccogliendo sempre ottimi consensi. L'associazione Parole & Musica ha anche ideato nel 2007 la web radio BMradio.it che trasmette musica in streaming 24 ore su 24.

Nel corso degli anni BMradio.it ha collaborato numerose volte con il Comune di Seregno. L'esperienza del concorso Ettore Pozzoli e Pozzolino e Festa Europea della Musica sono un ottimo esempio delle forze e delle conoscenze che sono in grado di mettere in campo. Da ultimo la collaborazione con "30 giorni di cultura" che ha visto la messa in campo delle loro conoscenze informatiche ed organizzative.

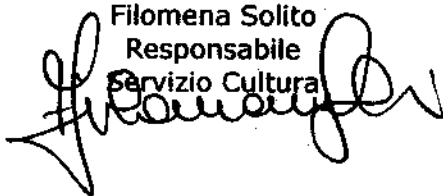
Sulla base della domanda pervenuta, della documentazione acquisita e della nota dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca Federica Perelli del 16/10/2018 il Servizio ha provveduto a formulare l'attuale proposta di concessione di patrocinio per l'organizzazione dell'evento in oggetto.

Il vantaggio per la collettività tratto dalla svolgimento dell'evento è superiore al valore del beneficio erogato.

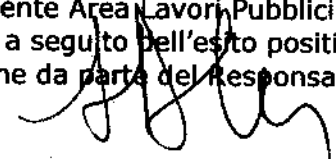
La concessione di patrocinio è, comunque, oggetto di mera ed esclusiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste, delle eventuali dichiarazioni pervenute e delle conoscenze dirette, anche sulla base delle precedenti iniziative similari.

Seregno, 26/10/ 2018

Filomena Solito
Responsabile
Servizio Cultura



Lorenzo Sparago
Dirigente
Servizio Territorio Sviluppo Economico cultura
Il Dirigente sostituto
Arch. Danila Scaramuzzino
Dirigente Area Lavori Pubblici *
Firma resa a seguito dell'esito positivo delle
verifiche da parte del Responsabile



(*) in forza del decreto sindacale prot. n. 52531 del 27.09.2018 di individuazione del dirigente sostituto in assenza del dirigente titolare dell'area.